



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 22/12/2017 n. 95

OGGETTO:

IMU - CONFERMA PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE IMU GIÀ VIGENTI NEL 2017.

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventidue del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	RAGNINI DAMIANO	CONSIGLIERE	Si
2	GIAMPIERI SILVIA	CONSIGLIERE	Si
3	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
4	GALAVOTTI MIRCO	CONSIGLIERE	Si
5	ROSSINI BARBARA	CONSIGLIERE	Si
6	PELATI GIULIANO	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	No
8	BIANCHI SAMUELE	CONSIGLIERE	Si
9	PIANGERELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
10	MARIANANTONI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Si
11	ADAMO HENRY	CONSIGLIERE	Si
12	SOPRANI MIRCO	CONSIGLIERE	Si
13	BELVEDERESI TANIA	CONSIGLIERE	No
14	PIATANESI LARA	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
16	CATRARO LORENZO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
		Presenti N. 15	Assenti N. 2

Assiste il Signor **f.to SENATORI DOTT. CLAUDIO** Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor **RAGNINI DAMIANO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

GALAVOTTI MIRCO, ADAMO HENRY e CATRARO LORENZO

Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
2	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
		Presenti N. 5	Assenti N. 0



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto il D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Richiamata inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% dell'imposta a favore degli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto del vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, come da ultimo modificato dal comma 679 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/05/2014 e ss.mm.ii.;

Ricordato che ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Comunale IUC è stata assimilata ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Tenuto conto del gettito IMU dell'anno 2017, delle modifiche applicative apportate dalla legge 208/2015, nonché delle specifiche necessità di bilancio di previsione in fase di approvazione, in funzione delle quali risulta opportuno per l'anno 2018 confermare le aliquote già vigenti nel 2017, come di seguito riportato:

Tabella 1

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
A) - ALIQUOTA BASE (ex art. 13 comma 6 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011). Sono assoggettate all'aliquota base le seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none">• Abitazioni locate iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio,	7,6 per mille	+ 2,3per mille	9,9 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

<p>da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</p> <ul style="list-style-type: none">• Abitazioni iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;• Alloggi adibiti ad abitazione principale iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 Aprile 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'alloggio si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;• Abitazioni iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIARE (<i>Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero</i>) salvo i casi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 23/05/2014;• Fabbricati categorie C2 – C6 – C7 non pertinenza;• Fabbricati in genere (<i>fabbricati del gruppo B, fabbricati del gruppo D (esclusi D5 e D10), categorie C1, C3, C4 e C5, categoria A/10</i>);• Fabbricati diversi da quelli sotto indicati alla			
---	--	--	--



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

<p>“Tabella 2”;</p> <ul style="list-style-type: none">• Terreni agricoli;• Aree fabbricabili.			
<p>B) - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (ex art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011) e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) come definita dalla legge d'imposta. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.</p>	4,0 per mille	+ 1,0 per mille	5,0 per mille

- prevedere le seguenti differenziazioni all'interno dell'Aliquota Base di cui **AL PUNTO A)** della precedente “Tabella 1”:

Tabella 2

Differenziazioni	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
<p>Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante, i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</p>	7,6 per mille	+ 1,3 per mille	8,9 per mille
<p>Banche (categoria catastale D5).</p>	7,6 per mille	+ 3,0 per mille	10,6 per mille
<p>Abitazioni a disposizione non locatate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 18 del Regolamento Comunale IUC) iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9) escluse le relative pertinenze.</p>	7,6 per mille	+3,0 per mille	10,6 per mille
<p>Abitazioni locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini</u></p>	7,6 per mille	-0,6 per mille	7,0 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.		
--	--	--

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali [...]”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

Ritenuto di provvedere in merito;

Udita l'illustrazione dell'assessore al Bilancio Foria Dott. Sergio;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 15
VOTANTI N. 14
ASTENUTI N. 1 (Catraro)
VOTI FAVOREVOLI N.14

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 22/12/2017 n. 95



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

VOTI CONTRARI N.==

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, confermando le aliquote già vigenti nel 2017, come di seguito indicato:

Tabella 1

Fattispecie	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
<p>A) - ALIQUOTA BASE (ex art. 13 comma 6 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011).</p> <p>Sono assoggettate all'aliquota base le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abitazioni locate iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in locazione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;• Abitazioni iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari	7,6 per mille	+ 2,3per mille	9,9 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

<p>concesse in uso gratuito di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU;</p> <ul style="list-style-type: none">• Alloggi adibiti ad abitazione principale iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze, regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n. 616, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 Aprile 2008. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Dall'imposta dovuta per l'alloggio si applica la detrazione di euro 200,00 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;• Abitazioni iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'PAIRE (<i>Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero</i>) salvo i casi di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 23/05/2014;• Fabbricati categorie C2 – C6 – C7 non pertinenza;• Fabbricati in genere (<i>fabbricati del gruppo B, fabbricati del gruppo D (esclusi D5 e D10), categorie C1, C3, C4 e C5, categoria A/10</i>);• Fabbricati diversi da quelli sotto indicati alla "Tabella 2";• Terreni agricoli;• Aree fabbricabili.			
<p>B) - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (<i>ex art. 13 comma 7 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011</i>) e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) come definita dalla legge d'imposta. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze si applica la detrazione di euro 200 ai sensi del comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.</p>	4,0 per mille	+ 1,0 per mille	5,0 per mille



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- prevedere le seguenti differenziazioni all'interno dell'Aliquota Base di cui **AL PUNTO A)** della precedente "Tabella 1":

Tabella 2

Differenziazioni	Aliquota base	Variazione +/-	Aliquota adottata
Immobili, classificati nelle categorie catastali C1- C3-C4-C5-D (esclusi D5 e D10) solamente per coloro che siano possessori dell'immobile in cui svolgono la propria attività. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo: proprietario o titolare di diritti reali di godimento del fabbricato, di apposita dichiarazione attestante, i dati catastali dello stesso e l'esercizio diretto dell'attività di impresa, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	+ 1,3 per mille	8,9 per mille
Banche (categoria catastale D5).	7,6 per mille	+ 3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni a disposizione non locatate da più di dodici mesi e non date in uso gratuito a familiari in linea retta fino al primo grado di parentela (ex Art. 18 del Regolamento Comunale IUC) iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9) escluse le relative pertinenze.	7,6 per mille	+3,0 per mille	10,6 per mille
Abitazioni locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 ad A9), come unica unità immobiliare, e relative pertinenze. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locatate a canone agevolato e concordato ex art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, di dichiarazione su apposito modello predisposto dal Comune, accompagnata da copia del contratto, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.</u>	7,6 per mille	-0,6 per mille	7,0 per mille

- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della L. 147/2013;
- 4) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per alzata di mano, che ha fornito il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 22/12/2017 n. 95

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 9



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

PRESENTI N. 15
 VOTANTI N. 14
 ASTENUTI N. 1 (Catraro)
 VOTI FAVOREVOLI N. 14
 VOTI CONTRARI N. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to SENATORI DOTT. CLAUDIO
[Signature]



IL PRESIDENTE
 f.to RAGNINI DAMIANO
[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, diverrà esecutiva il _____ trascorsi 10 giorni dalla data su indicata di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL. n. 267/2000.

Castelfidardo li


IL SEGRETARIO GENERALE
 SENATORI DOTT. CLAUDIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 pubblicata in data.....

Castelfidardo li

28 DIC. 2017

28 DIC. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
 SENATORI DOTT. CLAUDIO
[Signature]



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2017

Castelfidardo, 28/12/2017



SECRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Imperato

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 22/12/2017 n. 95

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice
Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it